



**UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI DI BARI
ALDO MORO**

Decreto n. 3913

IL Rettore

- VISTO L'art. 16 dello Statuto di Ateneo;
- VISTE le delibere del Senato Accademico del 02.07.2013, del 08.09.2015, e in particolare la delibera del 20.10.2015 in merito;
- VISTO l'estratto del verbale della Commissione per l'adeguamento normativo, relativo alla riunione del 12.10.2015;
- VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione del 30.10.2015 in merito;

DECRETA

Art.1

E' emanato il Regolamento per laureati frequentatori allegato al presente decreto di cui è parte integrante.

Art. 2

Il supporto tecnico amministrativo è assicurato all'Area Servizi agli Studenti del Dipartimento per gli Studenti e la Formazione Post-Laurea, nelle persone della dott.ssa Maria Giuditta Mani Federici e della dott.ssa Mariella Del Medico.

Bari, 16 novembre 2015

IL RETTORE

Regolamento per laureati frequentatori dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro

Articolo 1

L'Università degli Studi di Bari Aldo Moro, d'ora innanzi Università, ammette alla frequenza delle proprie strutture (Dipartimenti, Centri interdipartimentali, ecc.) soggetti non strutturati, d'ora innanzi laureati frequentatori, in possesso del titolo di laurea di I livello o di laurea specialistica/magistrale, per un periodo di formazione e/o ricerca al fine di migliorare le competenze professionali.

Il presente regolamento non si applica alle strutture universitarie conferite in convenzione per la quale frequenza si rimanda agli appositi accordi convenzionali.

I laureati frequentatori non possono svolgere attività didattica, assistenziale o altri compiti istituzionali. Non possono essere utilizzati a qualsiasi titolo per attività autonoma svolta all'interno delle strutture dell'Università. I laureati frequentatori sono tenuti al rispetto delle disposizioni organizzative della struttura ospitante e del Codice Etico dell'Università.

La frequenza delle strutture dell'Università non dà luogo all'instaurazione di alcun tipo di rapporto di lavoro.

Articolo 2

Gli interessati devono presentare istanza di ammissione al Direttore della struttura che intendono frequentare. Il Direttore, acquisito il parere del Consiglio della struttura interessata, comunica all'Ufficio post laurea di Ateneo il nominativo o i nominativi di coloro che sono stati ammessi alla frequenza della struttura, unitamente ai nominativi dei docenti che seguiranno il laureato frequentatore durante il periodo di frequenza della struttura.

Il Dipartimento può eventualmente stabilire che i laureati frequentatori versino un contributo a copertura dei costi connessi alle attività da svolgere.

I soggetti ammessi alla frequenza, prima dell'avvio della stessa, dovranno munirsi di una polizza assicurativa per i danni alle persone e cose e per la responsabilità civile nei confronti dei terzi secondo una polizza tipo fornito dall'Università. Il contratto dovrà prevedere espressamente la clausola che esclude la possibilità della rivalsa della società di assicurazione nei confronti di chi possa eventualmente essere considerato responsabile del danno comunque prodotti.

Copia della polizza assicurativa, unitamente a due fotografie formato tessera ed alla ricevuta del versamento dell'eventuale contributo richiesto dal Dipartimento dovranno essere consegnate all'Ufficio post laurea di Ateneo. L'Ufficio consegnerà al soggetto interessato un tesserino di riconoscimento, che attesta la regolare iscrizione del laureato frequentatore.

La frequenza può avere una durata massima di un anno eventualmente rinnovabile una sola volta e con la medesima procedura seguita per l'istanza di ammissione alla frequenza. Non è ammessa la contemporanea frequenza di più strutture dell'Università.

Articolo 3

Terminato il periodo di frequenza, il laureato frequentatore può richiedere al Direttore della struttura interessata il rilascio di una attestazione inerente le attività svolte.

Il Direttore trasmette all'Ufficio post laurea di Ateneo l'istanza con allegata una dichiarazione sulle attività effettivamente svolte dal laureato frequentatore.

Articolo 4

Le eventuali interruzioni del periodo di frequenza devono essere comunicate dal laureato frequentatore al Direttore della struttura di frequenza e all'Ufficio post laurea di Ateneo.

Il Direttore della struttura proponente può in qualsiasi momento revocare la frequenza per giustificato motivo, anche su istanza del docente individuato dalla struttura per seguire l'attività del laureato frequentatore.

Nel caso di interruzione della frequenza non è dovuta da parte dell'Università la ripetizione, parziale o totale, del contributo versato.